



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/03361**
Del: **08/06/2018**
Esecutivo da: **08/06/2018**
Proponente: **Direzione Istruzione, Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi educativi privati**

OGGETTO:

Stipula convenzione con il Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale Onlus - per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco denominato Verde Ranocchio. Anno educativo 2018/2019. Procedura negoziata ai sensi art. 63, comma 2 lettera b punto 2, del DLGS n. 50/2016.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n.79/2017 del 28/12/2017 è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2018-2020 approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio finanziario – Nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- in data 18/04/2018 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 140/2018 il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 13/3/2012 il Servizio Asili Nido e Servizi Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia sono stati accorpati in un unico servizio denominato Servizio Servizi all’Infanzia;
- con Decreto del Sindaco n. 2017/DEC/00080 del 28-12-2017 è stato rinnovato alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio Servizi all’infanzia conferito con Decreto n. 45/2014;

Rilevato come l’Amministrazione Comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e nell’ottica di aumentare l’offerta di Servizi alla Prima Infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente servizi gestiti in forma diretta, indiretta, ed in convenzione con soggetti privati, Enti, Associazioni, Cooperative Sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire le liste d’attesa;

Dato atto come, in qualità di Ente regolatore del sistema della rete, l’Amministrazione Comunale garantisca uniformità di orientamenti in ambito pedagogico attraverso i principi espressi nelle Linee Guida dei Servizi alla Prima Infanzia e nella Carta dei Servizi, per tutti i servizi presenti sul territorio comunale, sia a gestione diretta che indiretta compresi quelli con acquisto posti;

Considerato che la diminuzione delle liste d'attesa relative ai posti nido/spazio gioco rappresenta un obiettivo strategico dell'Amministrazione come indicato nel DUP e che l'offerta di posti nei servizi alla prima infanzia costituisce un servizio fondamentale per le famiglie cittadine e quindi di pubblico interesse;

Considerato come la Direzione Istruzione abbia da tempo attivato un rapporto di collaborazione con il Consorzio Metropoli per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco denominato Verde Ranocchio, posto in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 7 - 11;

Dato atto che tale collaborazione si è svolta sempre con esito positivo ed in modo pienamente soddisfacente sia per l'amministrazione comunale che per le famiglie utenti;

Visto il proprio provvedimento n. 2148/2016 avente ad oggetto l'individuazione dei soggetti titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d'infanzia per l'anno educativo 2016/2017;

Dato atto altresì che con il suddetto provvedimento è stato previsto di procedere, con separati atti, al reperimento di n. 50 posti di spazio gioco, ritenuti necessari per un'ideale copertura territoriale, collocati in lotti nei quali esiste un unico soggetto titolare di strutture accreditate della specifica tipologia richiesta; per l'anno educativo 2017/2018 i posti suddetti sono stati ridotti da n. 50 a n. 42 in considerazione delle difficoltà incontrate dall'Amministrazione comunale nella completa copertura dei posti all'interno degli spazi gioco.

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Visto in particolare l'art. 63 comma 2 lettera b punto 2, del DLGS n. 50/2016, che prevede, fra i casi in cui può essere usata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quello in cui i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;

Dato atto che lo spazio gioco Verde Ranocchio, gestito dal Consorzio Metropoli, rientra nella suddetta ipotesi in quanto lo stesso è collocato in un'area territoriale nella quale esiste un unico soggetto titolare di struttura accreditata della specifica tipologia richiesta;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 2340/2017, è stata impegnata, a favore del Consorzio Metropoli, la spesa prevista occorrere per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco in questione per l'anno educativo 2017/2018 ed è stata approvata la relativa convenzione, successivamente stipulata a cura dell'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

Considerato come il rapporto di collaborazione attivato con il Consorzio Metropoli per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco denominato Verde Ranocchio, posto in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 7 - 11 si sia svolto in modo positivo e pienamente soddisfacente sia per l'Amministrazione comunale che per le famiglie utenti;

Considerato come per l'anno educativo 2018/2019 l'Amministrazione Comunale, con nota del Servizio Servizi all'Infanzia in data 17/4/2018 Prot. n. 126124, inviata al Consorzio Metropoli, abbia richiesto al soggetto gestore la conferma della disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Firenze riservando **n. 12** posti di spazio gioco per bambini e bambine già frequentanti detta struttura educativa o di nuova iscrizione facenti parte delle graduatorie comunali per l'anno educativo 2017/2018;

Vista la nota Prot. n. 137491 del 27/04/2018 del Consorzio Metropoli con la quale lo stesso conferma la propria disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione suddetta con riserva al Comune di Firenze di n. 12 posti richiesti, per una spesa complessiva, per il periodo 3 settembre 2018 – 12 luglio 2019 pari ad € **45.759,50**, più Iva 5%, costo ritenuto congruo ed in linea con i costi previsti per altri servizi analoghi;

Dato atto come la spesa complessiva prevista occorrere per l'anno educativo 2018/2019 sia pari ad € **48.047,48**, Iva 5% compresa, di cui € **18.303,80** Iva 5% compresa, per il periodo 3 settembre/dicembre 2018 ed € **29.743,68** Iva 5% compresa, per il periodo gennaio/12 luglio 2019;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare, a favore del Consorzio Metropoli (Codice Beneficiario 30562), la spesa complessiva di € **48.047,48**, compresa IVA 5%, prevista occorrere per il periodo 3 settembre 2018-12 luglio 2019, per la riserva di n. 12 posti bambino/a presso il suddetto spazio gioco, imputandola così come segue:

- € **18.303,80**, compresa IVA 5%, periodo 3 settembre - dicembre 2018 – al Capitolo 27710 del Bilancio corrente esercizio;
- € **29.743,68**, compresa IVA 5%, periodo gennaio – 12 luglio 2019 – al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2019;

Dato atto che il numero dei posti bambino riservati, l'orario del servizio e le modalità di gestione sono dettagliatamente riportati nella convenzione da stipularsi fra il Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Servizi all'Infanzia e il Consorzio Metropoli, secondo il testo parte integrante del presente atto;

Precisato che, qualora al termine delle iscrizioni, il numero dei posti bambino effettivamente richiesti dall'utenza sia inferiore al numero dei posti convenzionati, l'importo previsto dalla presente convenzione potrà essere ridotto proporzionalmente, o comunque, in maniera concordata con il gestore, in una misura che consenta il mantenimento di un numero adeguato di unità di personale nel servizio in funzione delle necessità di sicurezza dei bambini e di adeguato sviluppo del progetto educativo, anche con il possibile utilizzo, da parte del gestore, di un numero di posti inizialmente previsti in convenzione come posti a gestione diretta privata;

Considerato che, per il presente atto, la stazione appaltante deve erogare un apposito contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente confluita in ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017, adottata dall'Autorità stessa, contributo stabilito in € **30,00**;

Ritenuto pertanto impegnare la somma di € **30,00** al Capitolo 27710 dell'esercizio 2018, per procedere successivamente al pagamento del contributo dovuto alla suddetta Autorità (Cod. Ben. 52329);

Vista la propria determinazione 8318 del 16-11-2016 avente ad oggetto “*Approvazione delle modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia*”;

Dato atto che la struttura educativa in oggetto è in possesso di regolare autorizzazione ed accreditamento rilasciato con propria determinazione n. 3649/2017;

Visto il DPGR n. 41/2013 – Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26/7/202 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Dato atto che:

- le copie informatiche dei documenti allegati, sono conformi agli originali cartacei conservati presso il Servizio Servizi all' Infanzia;
- per la riserva di posti oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente Codice CIG: **7476779138**;

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Dato altresì atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Stabilito che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile Posizione Organizzativa Servizi Educativi Privati, Dott. Rosario Serio;

Dato atto dell'esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura – Dott. Rosario Serio – in relazione all'oggetto della presente procedura nonché nei confronti del soggetto cui il servizio è affidato;

Visto il Decreto Legge n. 66/2014 e la relativa Legge di conversione del 23 giugno 2014 n. 89;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 58 e l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

Visto il Regolamento Generale per l'attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2012;

DETERMINA

stante quanto specificato in premessa e qui integralmente richiamato,

1. di stipulare con il Consorzio Metropoli una convenzione, con validità dal 3 settembre 2018 al 12 luglio 2019, per la riserva di **n. 12** posti bambino presso lo spazio gioco denominato “Verde Ranocchio”, posto in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 7 - 11, secondo il testo parte integrante del presente atto;
2. di impegnare, a favore del Consorzio Metropoli (Codice Beneficiario 30562), la spesa complessiva di **€ 48.047,48** compresa IVA 5%, prevista occorrere per il periodo 3 settembre 2018-12 luglio 2019, per la riserva di n. 12 posti bambino presso il suddetto spazio gioco, imputandola così come segue:
 - **€ 18.303,80**, compresa IVA 5%, periodo 3 settembre - dicembre 2018 – al Capitolo 27710 del Bilancio corrente esercizio;
 - **€ 29.743,68**, compresa IVA 5%, periodo gennaio – 12 luglio 2019 – al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2019;
3. di procedere, per il periodo 3 settembre 2018/12 luglio 2019, alla liquidazione delle spese previste tramite la corresponsione di acconti mensili pari ad **€ 3.700,00** compresa IVA 5%, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale e di due conguagli da fatturare nei mesi di gennaio e luglio 2019, relativi, rispettivamente, ai periodi settembre/dicembre 2018 e gennaio/luglio 2019;
4. di approvare ed impegnare la somma di **€ 30,00** imputandola al Capitolo 27710 dell'esercizio 2018, per procedere successivamente al pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente confluita in ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017, adottata dall'Autorità stessa (Codice Beneficiario 52329);
5. di dare atto che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- la convenzione sarà stipulata a cura del competente Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile Posizione Organizzativa Servizi Educativi Privati, Dott. Rosario Serio;
- è escluso ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura, Dott. Rosario Serio, in relazione all'oggetto della presente procedura nonché nei confronti del soggetto cui il servizio è affidato.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE ISTRUZIONE – SERVIZIO SERVIZI ALL' INFANZIA E IL CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA RISERVA POSTI BAMBINO PRESSO LO SPAZIO GIOCO VERDE RANOCCHIO - PERIODO 3 SETTEMBRE 2018 – 12 LUGLIO 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Firenze presso _____

tra

Dott.ssa Rosanna Onilde PILOTTI, nata ad Alessandria il 19 Luglio 1954, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Istruzione - Servizio Servizi all'infanzia, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

e

Dott. Giovanni Autorino, nato a Firenze il 27 ottobre 1961, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante del "CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" che di seguito sarà indicato come Organizzazione, con sede in Firenze, Via Aretina n. 265, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 05339120486, R.E.A. 539933 – Albo Cooperative MP A112106.

premesso che

- il Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizi all'Infanzia, ha a suo tempo attivato un rapporto di collaborazione con il Consorzio Metropoli per la realizzazione di servizi per la prima infanzia;
- tale collaborazione si è concretizzata con rapporti convenzionali per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco educativo denominato "Verde Ranocchio" posto in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 7 - 11, fino a tutto l'anno educativo 2016/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 2148/2016:
 - a) è stato avviato il procedimento per l'individuazione dei soggetti titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d'infanzia per l'anno educativo 2016/2017;
 - b) è stato previsto di procedere, per il reperimento di **n. 50** posti di Spazio Gioco, ritenuti necessari per un'ideale copertura territoriale, collocati in lotti nei quali esiste un unico soggetto titolare di strutture accreditate della specifica tipologia richiesta, con separati atti mediante procedura negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- per il reperimento dei posti presso lo spazio gioco Verde Ranocchio, gestito dal Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus, essendo collocato in un' area territoriale nella quale esiste un unico soggetto titolare di struttura accreditata della specifica tipologia richiesta, può essere utilizzata la procedura di cui all'art. 63 comma 2 lettera b punto 2, del DLGS n. 50/2016, che prevede, fra i casi in cui può essere usata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quello in cui i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3965/2016 sia stata impegnata, a favore del Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus, la spesa prevista occorrere per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco in questione per l'anno educativo 2016/2017e sia stata approvata la relativa convenzione, successivamente stipulata a cura del competente Ufficio segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti;
- per l'anno educativo 2017/2018 i posti di spazio gioco sono stati ridotti da n. 50 a n. 42 in considerazione delle difficoltà incontrate dall'Amministrazione comunale nella completa copertura dei posti all'interno degli stessi;

- per l'anno educativo 2017/2018 l'Amministrazione Comunale, con nota del Servizio Servizi all'Infanzia in data 10/03/2017 Prot. n. 81488, inviata al Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus, ha richiesto al soggetto gestore la conferma della disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Firenze riservando n. 12 posti di spazio gioco per bambine e bambini già frequentanti detta struttura educativa o di nuova iscrizione facenti parte delle graduatorie comunali per l'anno educativo 2017/2018;
- con nota Prot. n. 93303/2017 il Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus ha dato conferma della propria disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione suddetta con riserva al Comune di Firenze di n. 12 posti richiesti, allegando il progetto per la gestione complessiva dei posti riservati oltre ad un dettagliato preventivo di spesa per l'anno educativo 2017/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2340/2017 è stata impegnata, a favore del Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus, la spesa prevista occorrere per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco in questione per l'anno educativo 2017/2018 ed è stata approvata la relativa convenzione, successivamente stipulata a cura del competente Ufficio segreteria Generale e Affari Istituzionali;
- per l'anno educativo 2018/2019 l'Amministrazione Comunale, con nota del Servizio Servizi all'Infanzia in data 17/04/2018 Prot. n. 126124, inviata al Consorzio Metropoli, ha richiesto al soggetto gestore la conferma della disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Firenze riservando n. 12 posti di spazio gioco per bambine e bambini già frequentanti detta struttura educativa o di nuova iscrizione facenti parte delle graduatorie comunali per l'anno educativo 2018/2019;
- con nota Prot. n. 137491 del 27/04/2018 il Consorzio Metropoli ha dato conferma della propria disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione suddetta con riserva al Comune di Firenze di **n. 12** posti richiesti, allegando il progetto per la gestione complessiva dei posti riservati oltre ad un dettagliato preventivo di spesa per l'anno educativo 2018/2019;
- con determinazione 8318 del 16-11-2016 sono state approvate le nuove modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
- la struttura educativa in oggetto è in possesso di regolare autorizzazione ed accreditamento rilasciato con propria determinazione n. 3649/2017;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente Pubblico e l'Organizzazione, con il presente atto convenzionale, si impegnano a proseguire il rapporto di collaborazione concernente una riserva di posti bambino/a a favore del Comune di Firenze presso lo Spazio Gioco Educativo, denominato "Verde Ranocchio", posto in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 7 - 11.

Art. 2

Il servizio oggetto della presente convenzione, Spazio Gioco Verde Ranocchio, è rivolto a bambini e bambine dai 18 ai 36 mesi residenti nel Comune di Firenze ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13, secondo il calendario scolastico stabilito dal Servizio Servizi all'Infanzia.

I posti bambino/a messi a disposizione del Comune di Firenze sono **n. 12**.

Per l'accesso ai servizi di cui sopra e per la determinazione delle tariffe, relativamente ai posti riservati al Comune di Firenze, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti direttamente dall'Ente.

Art. 3

Le attività di cui all'articolo precedente, si svolgono nei locali presi in locazione dall'Organizzazione, posti in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 7 - 11.

Gli ambienti, in regola con le autorizzazioni al funzionamento previste dalla normativa vigente e conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza, sono dotati, a cura dell'Organizzazione, dei necessari arredi ed attrezzature, funzionali allo svolgimento delle attività proprie dei servizi svolti, tenendo conto delle particolari esigenze dei bambini e delle bambine da 18 a 36 mesi di età.

Art. 4

Per la fornitura delle merende l'Organizzazione garantisce il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per i Servizi all'Infanzia del Comune di Firenze, adottando i menù presenti nelle stesse tabelle o menù alternativi che dovranno essere comunicati all'Ente Pubblico per le opportune verifiche ed autorizzazioni.

L'Organizzazione è tenuta ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi dei Decreti Legislativi n.193/2007 e n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e del REG (CE) n. 852/2004; deve inoltre presentare all'Ente Pubblico dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

Art. 5

Per l'accesso al servizio di cui sopra, relativamente ai posti riservati all'Ente Pubblico, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti direttamente dall'Ente, per il calendario di apertura e per la determinazione delle tariffe.

L'Organizzazione si assume l'impegno di curare, attraverso il proprio personale, le relazioni con l'utenza anche per la parte inerente il pagamento delle tariffe fornendo le necessarie informazioni in merito e provvedendo ad un primo controllo dell'effettuazione e dell'esattezza dei pagamenti.

L'Organizzazione s'impegna a rilevare le presenze dei bambini secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'Amministrazione comunale.

L'Organizzazione ed il personale in essa operante, in applicazione del DLGS 196/2003 e ss.mm.ii., garantiscono che i dati relativi all'utenza acquisiti nel corso del servizio saranno utilizzati, solo ed esclusivamente, per lo svolgimento dello stesso, essendone vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso, non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Art. 6

L'Organizzazione si impegna a rendere le attività programmate con continuità e per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione e a dare immediata comunicazione, al responsabile nominato dall'Ente, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Art. 7

L'Organizzazione garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle abilitazioni professionali e delle competenze previste dalla legge e necessarie per lo svolgimento del servizio.

L'Organizzazione ha l'obbligo di curare che gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile presso terzi, esonerando l'Ente:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento del servizio di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

L'Organizzazione garantisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro DLGS n. 81 del 9 aprile 2008), nonché l'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 8

Il costo della riserva di posti bambino oggetto della presente convenzione ammonta complessivamente, per l'anno educativo 2018/2019 (3 settembre 2018 – 12 luglio 2019), ad € **48.047,48**, compresa IVA 5%, come dettagliato nel preventivo di spesa che si conserva in atti, ed è così suddiviso:

- € **18.303,80** compresa IVA 5%, periodo 3 settembre - dicembre 2018;
- € **29.743,68** compresa IVA 5%, periodo gennaio – 12 luglio 2019;

La copertura del costo sopra indicato di € **48.047,48**, compresa IVA 5%, avverrà attraverso la corresponsione, da settembre 2018 a luglio 2019, di un acconto mensile di € **3.700,00** compresa IVA, a favore dell'Organizzazione, previa presentazione da parte della medesima di documentazione fiscalmente idonea.

Nei mesi di gennaio e di luglio 2019, con riferimento al credito effettivamente maturato dall'Organizzazione saranno fatturati due conguagli relativi, rispettivamente, ai periodi settembre/dicembre 2018 e gennaio/luglio 2019.

Il pagamento, ai sensi dell'art. 1, c.4 del DLGS 192/2012, avverrà in sessanta giorni dal ricevimento della fattura in virtù della natura continuativa della prestazione. Lo stesso sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualora al termine delle iscrizioni, il numero dei posti bambino/a effettivamente richiesti dall'utenza sia inferiore al numero dei posti convenzionati, l'importo previsto dalla presente convenzione potrà essere ridotto proporzionalmente, o comunque, in maniera concordata con il gestore, in una misura che consenta il mantenimento di un numero adeguato di unità di personale nel servizio in funzione delle necessità di sicurezza dei bambini e delle bambine e di adeguato sviluppo del progetto educativo, anche con il possibile utilizzo, da parte del gestore, di un numero di posti inizialmente previsti in convenzione come posti a gestione diretta privata;

Art. 9

Nel caso in cui tra i frequentanti il servizio vi siano bambini/e in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali tali da richiedere un'integrazione delle ore di presenza del personale dell'Organizzazione, l'Amministrazione comunale prevede l'assegnazione di una figura educativa, da individuare a mezzo di distinta procedura. Il costo aggiuntivo per l'integrazione suddetta è a carico dell'Ente pubblico. All'interno del servizio andranno definiti, in collaborazione fra la figura educativa suddetta individuata dall'Ente e il personale educativo del servizio, i reciproci livelli d'intervento.

Art. 10

La convenzione ha validità temporale per il periodo 3 settembre 2018 – 12 luglio 2019.

L'eventuale prosecuzione per periodi successivi sarà oggetto di nuova convenzione.

Al termine del periodo di validità della presente convenzione, i responsabili della gestione del progetto sono tenuti a presentare all'Ente una relazione congiunta sull'attività svolta.

Art. 11

L'Organizzazione s'impegna a sostenere finanziariamente gli eventuali oneri e spese derivanti dalla formazione e aggiornamento del personale che opera nei servizi oggetto della presente convenzione al fine di garantire la qualità permanente delle attività svolte.

Art. 12

I responsabili dell'attuazione del presente rapporto convenzionale, nominati rispettivamente dall'Ente nella persona del Responsabile P.O. Servizi Educativi Privati Dott. Rosario Serio e dall'Organizzazione nella persona del Dott. Giovanni Autorino, effettueranno verifiche periodiche, avvalendosi anche dei propri uffici e collaboratori, al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la loro rispondenza agli obiettivi stabiliti ed alle aspettative degli utenti.

Art. 13

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 14

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, il Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta Cooperativa con comunicazione che si conserva in atti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare su di esso.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L. n. 136/10 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti verranno effettuati su tale conto corrente dedicato, mediante bonifico bancario. Nel caso in cui la suddetta Cooperativa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.136/10 e successive modifiche e integrazioni.

Si specifica che per la riserva di posti bambino in oggetto è stato acquisito il seguente Codice CIG: 7476779138.

Art. 15

Le spese di bollo e registrazione eventuali relative alla presente convenzione sono a carico dell'Organizzazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione operano le norme del Codice Civile.

La presente convenzione si compone di n. 16 articoli che le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificamente.

Per l'Organizzazione

Per l'Ente Pubblico

Il Legale Rappresentante

La Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia

ALLEGATI INTEGRANTI

- RISPOSTA GESTORE**
- RICHIESTA COMUNE**

Firenze, lì 08/06/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	27710	0	18/005312	00	18303,8
2)	27710	0	19/000680	00	29743,68
3)	27710	0	18/005313	00	30

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 08/06/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.